



PROVINCIA DI TORINO
SERVIZIO TRASPORTI

Concessione del servizio di trasporto pubblico locale in essere.

Art. 1 - (Oggetto del contratto)

1.1. La premessa, gli allegati, le norme e provvedimenti richiamati, la normativa vigente per la disciplina del trasporto pubblico locale fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. L'oggetto del presente contratto è l'esercizio in concessione, ai sensi dell'art. 113 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per il periodo di vigenza contrattuale, delle linee di trasporto pubblico di persone con autoveicoli con percorso, fermate, orari e modalità di esercizio descritti nell'Allegato 3, per una percorrenza totale prevista per il periodo 1/3/2001 - 31/12/2002 descritta nello stesso. Su richiesta delle Comunità montane o dei Comuni interessati o della Provincia di Torino su delega degli Enti stessi, il Concessionario si impegna a svolgere i servizi di trasporto pubblico locale nelle aree di competenza dei suddetti Enti, confinanti o rientranti nelle aree omogenee nelle quali sarà svolto il servizio oggetto del presente contratto, alle stesse condizioni normative del presente Contratto e alle condizioni economiche descritte nell'Allegato 3.

1.3. L'esercizio in concessione delle linee individuate nell'Allegato n. 3 è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente concedente degli obblighi di servizio previsti dai successivi articoli, come normato dall'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l'Ente concedente corrisponderà al Concessionario le compensazioni economiche, nella misura e secondo le modalità indicate al successivo art. 17.

Art. 2 - (Durata)

2.1. La Concessione di cui all'art. 1 dura ventidue mesi, a partire dall'1/3/2001 e avrà termine il 31/12/2002. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto di diritto. Il Concessionario sarà comunque tenuto, a richiesta dell'Ente concedente, a rendere il servizio di cui al presente Contratto per l'ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Art. 3 - (Modifiche delle condizioni contrattuali)

3.1. Le condizioni d'esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone, di cui all'art. 1, possono essere modificate per esigenze di pubblico interesse a semplice richiesta dall'Ente concedente, sentito il Concessionario, e valutate le eventuali esigenze del concessionario relative alle corse di riposizionamento.

3.2. Per modifiche alle condizioni d'esercizio si intende:

- l'istituzione di nuove linee o corse anche temporanee;
- la soppressione di linee o corse esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea.

3.3. In caso di istituzione di nuove linee, le stesse sono affidate al Concessionario operante nel bacino cui la linea compete territorialmente.

Le linee di nuova istituzione sono attribuite al bacino ove e' prodotto il maggior numero di km di esercizio della linea stessa.

3.4. Per le modifiche contemplate nel presente articolo, il Concessionario e' obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione.

3.5. Il Concessionario puo' richiedere variazioni al programma d'esercizio, consistenti anche in variazioni di corse o linee per esigenze di pubblico interesse e per miglioramento del rapporto ricavi da traffico e costi operativi di cui al successivo art. 11.4.

Il Concessionario ha facoltà di attivare corse aggiuntive (corse-bis) sullo stesso percorso e nella medesima traccia oraria solo per ovviare a situazioni impreviste di sovraccarico del mezzo oltre i limiti di sicurezza e dandone immediata comunicazione, a mezzo fax, all'Ente concedente, al più tardi entro il giorno stesso, o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Ente concedente, prima di procedere all' erogazione delle compensazioni economiche relative a tali corse, si riserva di verificarne, anche a posteriori, l'effettiva necessità.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Provincia, anche a mezzo fax, gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile variazione delle esigenze dell'utenza delle corse operaie o scolastiche e dai quali possa derivare una variazione del monte Km. oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Ente concedente, anche a mezzo fax, entro i termini previsti nel precedente paragrafo, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli scioperi, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio. Nel caso in cui risulti aggiudicataria una riunione d'impresе, gli adempimenti informativi possono essere assolti anche a livello decentrato, presso le singole imprese esercenti i servizi ed a cura dei rispettivi responsabili d'esercizio, con contestuale comunicazione alla mandataria.

3.6. Le eventuali corse di trasferimento non sono riconosciute come servizi pubblici di linea e pertanto non sono oggetto di compensazioni economiche ai sensi dell'art. 17. Il costo per l'azienda di tali corse e' gia' considerato nella determinazione della misura delle compensazioni economiche di cui al citato art. 17.

Art. 4 - (Revoca delle concessioni e cause di risoluzione del contratto di servizio)

4.1. L'Ente concedente ha facoltà di revocare la Concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

4.2. In applicazione del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Ente concedente può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto qualora il Concessionario:

- a) non dia inizio al servizio, o alle variazioni di cui al precedente art. 3, nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa per fatto proprio;
 - b) non ottemperi a quanto previsto in sede di offerta tecnica in tema di qualità o di veicoli; non denunci il personale dipendente agli Enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - c) non ottemperi alle disposizioni dell'art. 15, seguente, in materia di subentro ad altro concessionario.
- In applicazione del disposto dell'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente concedente può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto qualora il Concessionario:
- d) non ottemperi in maniera grave e ripetuta alle disposizioni impartite dall'Ente concedente o agli obblighi derivanti dal presente Contratto, ovvero dai contratti di lavoro vigenti, o non effettui il pagamento delle relative contribuzioni.

S'intendono come ripetute le irregolarità che vengano accertate e sanzionate in numero superiore a 3.

4.3. Nel caso di cui al comma precedente lett. a), l'Ente concedente, prima di risolvere il contratto, intima al Concessionario per iscritto di adempiere al servizio entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti dalle lett. b), c), d), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

4.4. Oltre ai casi previsti dal secondo comma, il contratto si intende risolto di diritto e la concessione revocata se il Concessionario perde i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla legge.

4.5 L'Ente concedente, allorché vengano apportate modifiche alla rete dei servizi superiori a quanto stabilito nell'art. 3.4 del presente Contratto e qualora non trovi un accordo con il Concessionario sulla determinazione dell'importo della compensazione economica, ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi del punto 2 del presente articolo.

4.6. L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), o gravi eventi meteorologici, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempreché il Concessionario si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge del 12 giugno 1990 n.146/90, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

4.7. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 del presente articolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni causati. In ogni caso, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto di servizio.

Art. 5 - (Materiale rotabile)

5.1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione dovrà avere la disponibilità e la possibilità

effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.

5.2. L'età media dei veicoli non può essere superiore ad anni dieci con un'anzianità massima di anni venti, l'accertamento di tale requisito avverrà senza tener conto delle riserve.

5.3. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base all'esposizione massima, ovvero al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea, ed aggiungendo al numero così ottenuto la riserva come da calcolo che segue:

numero autobus del parco aziendale impegnati sulle linee	riserva ammessa
da 1 a 9	1
da 10 a 16	2
da 17 ed oltre	limite minimo 15% (con arrotondamento all'unità superiore se la frazione è superiore a 0,50)

Gli autoveicoli dovranno rispettare i requisiti d'immagine di cui alla D.G.R. Piemonte n. 134-22089 del 5 luglio 1988, che stabilisce le caratteristiche del "Progetto d'immagine omogenea e unitaria del TPL" e successive modifiche e integrazioni, la colorazione prevista dal D.M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti (Caratteristiche costruttive degli autobus), così come modificato dall'art. 1 del D.M. 21 luglio 1989 ed esporre idonei indicatori, anche luminosi, recanti gli estremi del percorso. Su ciascun veicolo, acquistato con i contributi della Regione Piemonte, dovrà inoltre essere applicata la seguente dicitura: "Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte".

All'interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, corrispondente a quello stabilito nella carta di circolazione.

Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente, e approvata dall'Ente concedente prima dell'immissione in servizio.

5.4 All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.) ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione dell'art. 82, comma 6°, del Codice della Strada. Il Concessionario è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel comma 3 del presente articolo, per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel presente Contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso, secondo quanto previsto al successivo [art. 6](#).
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

Ai sensi degli art. 5 e 91 del D.P.R. 27/07/1980 n. 753, il Responsabile d'esercizio dell'Azienda (o A.T.I.) Concessionaria dispone, sotto la sua completa responsabilità, ferma restando la competenza della M.C.T.C., l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi di cui al presente Contratto. Qualora sia previsto dalla Carta di circolazione, il trasporto di passeggeri in piedi è consentito nei casi in cui il percorso lo consenta e comunque per brevi tratte, previa autorizzazione dell'Ente concedente.

5.5. Il Concessionario deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate.

5.6. Il Concessionario si obbliga a consentire, su richiesta dell'Ente concedente, l'installazione, a bordo degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, di apparecchiature tecnologiche che consentano la rilevazione degli stessi automezzi tramite sistema satellitare o altre per la rilevazione informatizzata dei titoli di viaggio, al fine di effettuare i controlli di competenza dell'Ente concedente con oneri a carico dell'Ente stesso. Il Concessionario è costituito custode delle apparecchiature che saranno installate. Sono possibili accordi specifici per l'eventuale utilizzo in comune delle apparecchiature.

5.7. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario si obbliga a provvedere, per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore di 10 miliardi di lire per ogni autobus.

5.8. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ente concedente:

- l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione.
- copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in concessione

Art. 6 - (Disciplina dell'autorizzazione all'impiego degli autobus di linea con conducente per "uso fuorilinea" - Art. 87 IV comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada)

6.1. La durata del servizio in fuori linea non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi (art. 34, D.P.R. 5/3/1953, n. 39).

6.2. I permessi per corse in fuori linea potranno essere concessi durante tutto l'anno, con autorizzazioni di validità semestrale, 1/1 - 30/6 e 1/7 - 31/12. Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni semestrali dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza. Tale procedura potrà essere innovata a giudizio insindacabile dell'Ente concedente qualora Ufficio Provinciale M.C.T.C non sia più competente al rilascio dei permessi in materia.

6.3. La quantità di autobus che potrà essere autorizzata per corse fuori linea dovrà essere conteggiata tenendo conto del parco autobus aziendale o dell'ATI disponibile autorizzato per il servizio di linea interurbano, nelle seguenti misure: 5% dal lunedì al venerdì e sabato scolastico; 10% sabato non scolastico; 20% domenica e festivi. I valori ottenuti verranno arrotondati all'unità superiore dopo il decimale 0,51. Al fine del rispetto delle esigenze determinate dal servizio di linea in concessione, dovrà essere verificata in ogni caso la effettiva disponibilità residua di materiale rotabile dell'Azienda o dell'A.T.I..

6.4. Oltre i limiti indicati dal precedente punto 3, le autorizzazioni potranno essere rilasciate di volta in volta, in casi eccezionali, tenuto conto dell'interesse pubblico perseguito, previa opportuna istruttoria e verifica a seguito di motivate singole domande delle Aziende concessionarie o dell'A.T.I., contenenti le indicazioni del materiale rotabile utilizzato e l'assicurazione che i servizi concessi verranno regolarmente effettuati.

6.5. Dal lunedì al venerdì e per il sabato scolastico, sono esclusi dall' ammissibilità all'effettuazione di corse fuori linea gli autobus acquistati con contributi regionali di anzianità inferiore ad anni 5.

6.6. Le Aziende autorizzate ad effettuare corse in fuori linea dovranno trasmettere trimestralmente all'Ente concedente l'elenco delle fatture emesse per tali servizi indicante: il numero della fattura, l'importo, il committente e la motivazione del viaggio, il numero dei mezzi impiegati per giorno.

6.7. Prima del rilascio del beneplacito per l'effettuazione di tali corse, verrà rigorosamente verificato che la disponibilità residua del materiale rotabile aziendale garantisca la regolarità dei servizi di linea concessi.

6.8. L'autorizzazione richiesta verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza relativa, fatta salva la sospensione del termine dovuta a supplementi di istruttoria

6.9. Sono fatte salve le nuove disposizioni che la Regione Piemonte vorrà adottare in materia, anche in considerazione del recente parere emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, relativo alle distorsioni della concorrenza in tema di utilizzo dei contributi pubblici da parte delle società titolari di servizi TPL per lo svolgimento di altre attività in concorrenza, il presente articolo potrà essere modificato al fine di renderlo conforme al predetto parere, pervenuto il 23.02 2001.

Art. 7 - (Modalità d'esercizio)

7.1. Gli orari, approvati dall'Ente concedente, devono essere compilati dall'azienda (o A.T.I.) o dall'Ente stesso, in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico. La persistenza dell'idoneità del percorso dovrà essere costantemente verificata dal Responsabile d'esercizio, sul quale graverà inoltre l'obbligo di segnalare qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità d'esercizio all'Ente concedente prendendo, in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti al trasporto dei passeggeri (tracciato alternativo, trasbordo, ...) delle quali darà comunicazione all'Ente concedente nei termini e modalità di cui al precedente art. 3.5.

Gli orari devono contenere anche le eventuali limitazioni d'esercizio.

7.2. L'Ente concedente, in qualunque momento, potrà modificare i tempi di percorrenza qualora ritenga che la velocità massima o commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile d'esercizio.

7.3. Per quanto riguarda il trasporto dei dispacci ordinari e degli effetti postali per conto dell'Amministrazione Postale, si rinvia alla normativa vigente senza peraltro compromettere la

regolarita' e gli orari dei servizi.

7.4. Il personale viaggiante e di controllo addetto alla linea automobilistica dovra' indossare apposita divisa o essere identificabile tramite distintivo aziendale.

7.5. I divieti di carico, in precedenza imposti ai concessionari dei servizi di linea contribuiti, sono aboliti, pertanto, il Concessionario ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal P.E.A.; sono fatti salvi i divieti espressamente previsti nel presente contratto o quelli che l'Ente concedente vorra' istituire nell'interesse pubblico, sentiti i concessionari interessati.

Art. 8 - (Legale rappresentante, responsabile d'esercizio e domicilio)

8.1. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo dall'Ente concedente, per quanto di sua competenza, rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente.

8.2. Il Concessionario e' rappresentato nei confronti dell'Ente concedente dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici.

8.3. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente concedente fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 9 - (Associazioni Temporanee di Imprese)

9.1. Si considerano Associazioni Temporanee di Imprese, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 158/1995, le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, che prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo o mandataria, la quale esprime l'offerta e tratta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

9.2. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione di tale disposizione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi servizi.

9.3. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Ente concedente.

9.4. Nei rapporti con l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, l'Ente concedente riconosce come unico interlocutore l'impresa mandataria, ferma restando la solidarietà della responsabilità tra le mandanti e la mandataria per gli obblighi relativi all'esercizio del servizio di cui al presente Contratto.

9.5. Il contratto con cui si istituisce l'Associazione in discorso dev'essere di durata almeno pari alla

durata della concessione.

9.6. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto concessorio con altra impresa che sia costituita mandataria e che sia di gradimento al soggetto aggiudicante stesso, ovvero di recedere dalla Concessione.

9.7. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o per mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 10 - (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

10.1. Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea, nonché degli accordi decentrati ed aziendali.

10.2. Il Concessionario si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146.

Art. 11 - (Obblighi di servizio: obblighi tariffari)

11.1. Il Concessionario si obbliga ad applicare all'utenza dei servizi oggetto del presente contratto le tariffe deliberate dalla Regione Piemonte e le agevolazioni tariffarie attualmente vigenti, di cui alle DD.GG. n. 58-8267 del 14 ottobre 1986, n. 38-12800 del 28 aprile 1987, n. 107-18324 del 14 settembre 1992 e n. 17-26745 del 1 marzo 1999 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

11.2. Il Concessionario, sulle linee non comprese nel sistema "Tariffario formula", si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria per gli abbonamenti e i biglietti al fine di consentire all'utente di raggiungere la destinazione voluta con un unico titolo di viaggio, anche se cio' comporta il trasbordo gomma-gomma almeno all'interno della stessa area omogenea (cfr. deliberazione di attuazione del Programma provinciale dei trasporti per il biennio 2001-2002), d'intesa con l'Ente Concedente e con gradualita'.

Per l'integrazione gomma-ferro il Concessionario si obbliga ad applicare la tariffa integrata deliberata dalla Regione.

Il Concessionario assume l'obbligo di vendere i propri titoli di viaggio, in qualunque punto della propria rete di vendita e per qualsivoglia destinazione all'interno dell'area omogenea, con gradualita'.

Le linee inserite al 31.12.2000 nel sistema integrato "Formula", continuano a mantenere tale regime.

11.3. Il Concessionario e' obbligato a rilasciare tutte le tipologie di documenti di viaggio previste dalla Regione Piemonte (D.G.R. n. 204-3896 del 30.11.1995, come modificato dalla D.G.R. n. 98-15242 del 9.12.1996 e n. 17-26745 del 1 marzo 1999 e successive modificazioni). Sono fatte salve le deroghe concesse dalla stessa Regione.

Per il Concessionario che non usa il servizio di obliterazione sui mezzi, in caso di totale non utilizzo dell'abbonamento mensile o settimanale, per motivi di salute, l'utente, su richiesta documentata, ha diritto di utilizzare lo stesso in altro mese o settimana, fatte salve le condizioni tariffarie in vigore al momento dell'utilizzo.

Il Concessionario, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte, può applicare un sovrapprezzo del costo del biglietto rilasciato a bordo degli autobus di Lire 1.000 fino a km. 50 e Lire 3.000 oltre km. 50 sui servizi ove è in vigore il sistema di rilascio dei biglietti a terra ovvero nella misura che la Regione Piemonte vorrà determinare in futuro.

L'autorizzazione regionale è subordinata alla realizzazione di un adeguato piano di biglietteria aziendale, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Settore Provinciale Trasporti (D.G.R. n. 204-38996 del 30/11/95).

L'autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo è comunque sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita (ad esempio Agosto) o nelle località ove non è presente un punto vendita dei biglietti.

11.4. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura dei servizi, oggetto del presente contratto, è stimato in entità almeno pari allo 0,35, tenuto conto delle informazioni fornite dalle aziende esercenti il servizio sui ricavi da traffico conseguiti in anni precedenti, e delle aspettative di miglioramento dell'efficienza economica conseguenti l'aggregazione delle imprese operanti per area omogenea che consente di superare l'eccessiva frammentazione e la piccola dimensione, elementi di ostacolo al raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia. Il calcolo di tale rapporto è effettuato per bacino o area omogenea, ai sensi dell'art. 14, comma 3 Legge Regionale 1/2000. I Concessionari sono obbligati a collaborare alla verifica della correttezza della stima e alla ricerca di eventuali soluzioni migliorative del rapporto ricavi/costi, fatto salvo l'interesse pubblico perseguito, allo scopo di incentivare miglioramenti economici e ferme restando le tariffe regionali imposte.

11.5. Il Concessionario si obbliga a procedere a rilevamenti della frequentazione dei servizi su tutte le corse, in due fasi distinte, con tempi e modalità comunicate dalla Provincia.

L'Ente concedente può autorizzare diverse modalità di rilevamento proposte dal Concessionario.

L'Ente concedente si riserva di effettuare autonomamente verifiche dei dati, a bordo e a terra. In caso di significative discordanze, le rilevazioni effettuate saranno considerate non attendibili e sanzionate ai sensi dell'art. 18.

In considerazione dei significativi oneri sostenute dalle aziende concessionarie esercenti i servizi TPL nel corso delle precedenti campagne di rilevazione della frequentazione dei servizi in concessione, le parti si impegnano a ricercare fonti di finanziamento esterne per la copertura dei citati oneri anche inserendo tali attività all'interno di progetti/programmi di ricerca finanziati con fondi regionali, nazionali e/o comunitari, ed ogni caso senza oneri a carico dell'Ente Concedente.

Art. 12 - (Obblighi di servizio: obblighi di qualità)

12.1. Il Concessionario ha l'obbligo di adottare, entro il 30 giugno 2001, una propria "Carta dei Servizi", elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)" contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio descritti al paragrafo 5.1 del

programma biennale regionale dei servizi di TPL, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15/03/2000 n. 11.

12.2. La Carta dai servizi e' redatta per area omogenea o bacino oggetto della Concessione. Nel caso in cui risulti aggiudicataria una riunione d'impresе, ciascuna impresa potra' adottare una propria carta dei servizi, purchе' siano rispettate da tutte le imprese riunite le prescrizioni minime descritte al punto 12.4.

12.3. Il Concessionario si obbliga a riservare all'Ente concedente la prima pagina interna della propria Carta dei Servizi.

12.4. La Carta dei servizi in oggetto, da sottoporre all'approvazione dell'Ente concedente, deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalita' di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto, in applicazione dell'art. 1681 del c.c., nonche' il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalita'.

Il Concessionario si obbliga ad indicare nella propria Carta dei Servizi lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualita' previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

Una copia della relazione sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente di cui al punto 2.7 nel citato Schema generale dovra' essere inviata, entro il primo semestre di ciascun anno, all'Ente concedente.

Il Concessionario si obbliga a divulgare, con modalita' analoghe a quelle utilizzate per la diffusione della Carta dei Servizi, una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di Qualita' del Servizio, al fine di informare l'utenza. Il rendiconto dovra' indicare almeno gli standard di qualita', per fattore, di cui all'Allegato "Standard qualitativi" del presente Contratto; dovranno essere indicati gli impegni assunti, i risultati conseguiti e gli impegni assunti per l'esercizio successivo a quello oggetto del rendiconto. Nel caso in cui uno standard non sia stato conseguito, il Concessionario dovra' specificare le motivazioni che hanno portato all'insuccesso e le misure programmate per il conseguimento dello standard nell'esercizio successivo. Il rendiconto dovra' inoltre rendere noti i risultati sulla Qualita' percepita per ogni singolo fattore e sul complesso del servizio.

Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nell'Allegato "Standard qualitativi" per gli indicatori dei seguenti fattori di qualita':

- Regolarita' e puntualita' del servizio;
- Pulizia;
- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- Attenzione all'ambiente;

12.5. Ai sensi dell'art. 12.6 del presente Contratto, una quota parte del totale delle compensazioni economiche dovute al Concessionario, pari al 3% dello stesso, viene erogata a fronte dell'ottenimento di predeterminati livelli di qualita'. Nel caso in cui il Concessionario sia costituito da una riunione d'impresе, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualita' e la conseguente erogazione del predetto 3%, sono effettuate in capo a ciascuna impresa riunita.

12.6. Gli adempimenti ed i parametri utilizzati per l'attribuzione della quota del 3%, relativamente al periodo di vigenza contrattuale, sono cosi' individuati:

1. Manutenzione dei mezzi

Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione con cadenza mensile e/o in funzione del kilometraggio percorso dei mezzi, da comunicarsi all'Ente concedente entro il 31 marzo 2001.

Il Concessionario dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del Concessionario e disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo.

Modalità di verifica:

- Verifica presso il Concessionario (almeno una verifica annuale):
- Se conforme 0,75%
- Se non conforme 0

2. Pulizia dei mezzi

Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per il contratto di servizio, da comunicarsi entro il 31 marzo 2001. L'ente concedente se non lo ritiene idoneo può chiederne la modifica. La frequenza delle operazioni deve essere almeno pari agli standard di qualità relativi alla pulizia ordinaria e radicale indicati nell'Allegato "Standard qualitativi".

Il Concessionario dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del Concessionario e disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo.

Modalità di verifica:

- Verifica presso il Concessionario (almeno una verifica annuale):
- Se conforme 0,50%
- Se non conforme 0

3. Regolarità del servizio

Il Concessionario deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, anche su supporto informatico, sottoscritto dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente concedente la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

Modalità di verifica:

- Corsa non regolare non rilevata sul registro: sanzione ex [art. 18](#)
- Percentuale annua di corse non regolari non registrate entro il 5% 0,75%

Percentuale annua di corse non regolari non registrate superiore al 5%
0

La percentuale annua di corse non regolari viene così calcolata:

Numero di corse non regolari non registrate / Numero totale di corse rilevate sul registro

Ai fini della verifica del conseguimento degli standards di qualità, previsti nell'allegato "Standard qualitativi", con riferimento agli indicatori della puntualità, non si tiene conto dei ritardi causati da eventi eccezionali non imputabili al Concessionario.

4. Nel caso in cui risulti aggiudicataria una riunione d'impresе, gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere svolti presso le singole imprese esercenti i servizi ed a cura dei rispettivi responsabili d'esercizio, ferma restando la responsabilità dell'impresa mandataria.

Gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si intendono comunque conseguiti se l'impresa ha acquisito la certificazione UNI-EN-ISO 9001 o 9002 entro il 31 marzo 2001.

5. Qualità del servizio

Conseguimento del complesso degli obiettivi minimi elencati nell'[Allegato 2 "Standard qualitativi"](#):
1%.

6. E' prescritto il monitoraggio dei fattori di qualità del servizio attraverso:

- la verifica interna degli indicatori posti come obiettivo della carta
- il sondaggio sistematico delle opinioni della clientela.

Il Concessionario e' tenuto ad esporre all'Ente concedente, prima e dopo i rilevamenti, le modalità e i tempi di effettuazione degli stessi, onde consentirle di valutare la congruità dei risultati che da essi emergono ai fini dell'attribuzione dell'anzidetta quota dell'1%. Il mancato inoltro della suddetta relazione, corredata della modulistica utilizzata, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi anzidetti.

Art. 13 - (Obblighi di servizio: informazione all'utenza)

13.1. L'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

a) informazione a bordo:

A cura del Concessionario, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente concedente. Copie della Carta dei servizi devono essere disponibili gratuitamente ed in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.

b) informazioni a terra:

Le fermate devono essere segnalate da apposite paline, installate a cura e spese del Concessionario, . Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni.

13.2. I prospetti degli orari, con le eventuali limitazioni di esercizio, dovranno essere esposti presso le fermate.

13.3. In luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito al Concessionario porre a disposizione dell'utenza gli orari

medesimi aggiornati e in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.

13.4. Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente concedente tenuto conto dell'attraversamento di centri abitati.

Art. 14 - (Obblighi di servizio: obblighi di informazione all'ente concedente)

14.1. Il Concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente Contratto, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee e dei ricavi per singola linea e a fornire all'Ente concedente le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3 per esemplificazione.

14.2. Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente concedente, al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire al Concessionario una panoramica non esaustiva dell'informativa che verrà richiesta.

Le informazioni, in caso di Concessionario costituito in Associazione Temporanea d'impresе, possono essere richieste o fornite direttamente dalle mandanti, per esigenze di semplificazione di procedure, con contestuale informazione alla Mandataria, fermo restando la responsabilità disciplinata dall'art. 18 seguente.

14.3. Le principali informazioni, che verranno richieste al Concessionario, sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente concedente.
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio pubblico di linea e le successive variazioni;
- Informazioni/comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio
- Informazioni (semestrali) inerenti i parametri di qualità
- Sintesi delle schede di manutenzione
- Sintesi delle schede di pulizia
- Sintesi delle schede di regolarità del servizio
- Ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale), determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche per i servizi rientranti nel sistema di tariffazione formula. Altri ricavi derivanti dall'impiego degli autobus di linea in fuorilinea o da pubblicità sui mezzi relativi al contratto di servizio (trimestrale)
- Costi aziendali relativi al contratto di servizio, suddivisi dal Concessionario sulle linee esercite, sulla base di parametri verificabili da parte dell'Ente concedente, da esplicitarsi da parte del Concessionario (trimestrale).
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale)
- Bilancio di esercizio (annuale)
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di servizio, con indicazione dell'anno di prima immatricolazione, del prezzo d'acquisto, dell'eventuale contribuzione regionale, della tipologia di meccanica o di capienza, della marca;
- km giorni feriali (escluso sabato) distinti in invernali ed estivi;

- km giorno sabato distinti in invernali ed estivi;
- km giorno festivo distinti in invernali ed estivi;
- frequenza media del singolo servizio;
- frequenza del servizio nel periodo di punta;
- fascia oraria del servizio nella giornata feriale (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo;
- fascia oraria del servizio nella giornata di sabato distinta in invernale ed estiva;
- fascia oraria del servizio nella giornata festiva distinta in invernale ed estiva;
- posti occupati/posti offerti nella giornata feriale;
- posti occupati/posti offerti in ora di punta nella giornata feriale;
- presenti/saliti/discesi nelle singole fermate;
- servizi soppressi/servizi offerti;
- puntualità in arrivo e partenza per bus;
- % di servizi che offrono trasporto disabili;
- % di servizi che offrono trasporto bagagli, etc.;
- coincidenze fatte/coincidenze totali;
- parco bus con più di 10 anni/parco bus totali;
- velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche dei veicoli;
- illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
- n. rivendita di titoli di viaggio per comune;
- n. rivendita di titoli di viaggio per abitante riferito a ciascuna area omogenea;
- orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno sabato distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinti in invernale ed estivo.

14.4. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente concedente sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425.

14.5. Il Concessionario si impegna a trasmettere i dati con sistema informatico se richiesto.

14.6. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile d'esercizio o dal legale rappresentante.

Art. 15 - (Obblighi in caso di subentro ad altro Concessionario)

15.1. Nel caso in cui il gestore cessi, per qualsivoglia motivo, di prestare il servizio esercito, permane il vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali finanziati, a qualsiasi titolo, dalla Regione per il periodo di cui all'art. 16 L.R. 1/00. Qualora detto gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo del mezzo in servizio pubblico di linea nella regione Piemonte.

L'ammortamento del contributo regionale avviene in dieci anni. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore dei beni strumentali in genere l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

Art. 16 - (Cauzioni)

16.1. Prima della stipulazione del contratto di servizio, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di servizio e degli eventuali risarcimenti di danni subiti dall'Ente concedente a causa dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento del contratto di servizio, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 5 per cento del corrispettivo annuo.

16.2. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere effettuato in contanti o in titoli di Stato; e' consentita la costituzione a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

16.3. In tal caso le condizioni particolari della fidejussione o polizza dovranno prevedere espressamente, pena la non accettazione, che in caso di richiesta di pagamento della garanzia da parte dell'Ente concedente, nessuna eccezione potrà essere avanzata dall'impresa obbligata o dal suo garante, intendendosi interamente dovuta la somma richiesta dall'ente garantito.

16.4. Pertanto, nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria, questa deve contenere tra l'altro le seguenti clausole particolari:

- a) la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale:
 - al beneficio della preventiva escussione del debito principale di cui all'art. 1944 del C.C.
 - ad avvalersi della condizione contenuta nel I° comma dell'art. 1957 del C.C.
- b) l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a:
 - considerare operante la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto previsto dal Contratto di servizio e comunque conservata la propria efficacia dodici mesi dopo la scadenza del contratto.
 - l'obbligo di versare direttamente all'Ente concedente (qualificato come beneficiario della garanzia) a prima richiesta, senza alcuna riserva, la somma garantita o la minor somma richiesta.

16.5. Qualunque sia la modalita' utilizzata per costituire la cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarne immediatamente l'importo nel caso in cui la stessa venga parzialmente o interamente escussa.

16.6. La garanzia dovrà essere costituita ed il relativo documento esibito prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto pena la revoca dell'aggiudicazione.

16.7. La garanzia potrà essere svincolata solo con dichiarazione liberatoria dell'ente concedente e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Art. 17 - (Obblighi dell'Ente concedente)

17.1. A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente concedente corrisponde al Concessionario le relative compensazioni economiche.

Gli importi unitari delle compensazioni economiche suddette sono definiti nel modo descritto nell'Allegato n. 3. La stima dei totali dei Km e dei totali delle compensazioni sono espressi, nello stesso allegato, in ragione d'anno.

Tali importi unitari si applicano alle percorrenze, per ciascuna tipologia di trasporto, determinate come segue:

Percorrenze previste per il periodo 1/3/2001 – 31/12/2002 come indicate nell'allegato

+/- (eventuali) Percorrenze derivanti da intervenute modifiche delle condizioni contrattuali

+ (eventuali) Percorrenze per corse aggiuntive ritenute ammissibili dalla Provincia.

- (eventuali) Percorrenze non effettuate per qualsiasi motivo.

Per i maggiori oneri derivanti dalla soppressione delle corse di riposizionamento, l'Ente concedente corrisponde le relative compensazioni economiche per per L. 15.484.370 per il 2001, e L.18.581.244 per l'anno 2002.

Il Concessionario accetta le compensazioni economiche sopra indicate.

E' esplicitamente esclusa qualsiasi variazione dell'importo unitario delle compensazioni economiche, di cui al presente Contratto, da parte dell'Ente concedente, compreso il caso di variazione del programmato rapporto dello 0,35 di cui al precedente art. 11.4, anche in conseguenza, in aumento o in diminuzione, dell'introito dei corrispettivi del servizio a carico dell'utenza.

17.2. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente concedente ha facoltà di trattenere dall'importo delle compensazioni economiche le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a carico del Concessionario e divenute esecutive, di cui al successivo art. 18. L'Ente concedente potrà inoltre sospendere il pagamento delle compensazioni economiche a garanzia di crediti e per pari ammontare vantati nei confronti del Concessionario fino alla definizione degli stessi. Sui pagamenti sospesi non matureranno interessi a favore del Concessionario. L'Ente concedente ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, sanzioni, ovvero per ogni altra partita a credito, anche in favore della Regione Piemonte su sua richiesta, a qualsiasi titolo.

17.3. L'importo complessivo iniziale del contratto e' stimato in Lire per il periodo e Lire per il periodo

17.4. L'Ente concedente è tenuto a corrispondere, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 90% dell'importo complessivo suindicato, in decimi per l'anno 2001 e in dodicesimi per l'anno 2002, entro il 10 del mese successivo a quello di competenza e comunque successivamente ai trasferimenti di cassa dei fondi da parte della Regione Piemonte all'Ente concedente.

Il rimanente e' corrisposto fino al 7% dell'importo in sede di determinazione del saldo, e per il 3%, in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio prefissati nell'art. 12.

17.5. L'importo dovuto alle imprese concessionarie sarà incrementato di un ammontare determinato, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, sulla base dell'entità dei contributi erariali o regionali trasferiti ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 della legge 7 dicembre 1999 n. 472, "Interventi nel settore dei trasporti", assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino.

Analogamente, qualora a seguito dell'incremento dei costi d'esercizio conseguenti il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro o dell'aumento dei prezzi del carburante o le corse di riposizionamento eliminate dal P.E.A., vengano trasferiti alla Provincia maggiori contributi erariali o regionali, finalizzati alla copertura di maggiori costi, la Provincia provvederà ad adeguare le

compensazioni economiche degli obblighi di servizio in relazione ai suddetti maggiori costi e sulla base dell'entità dei contributi finalizzati ricevuti, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino.

Le erogazioni saranno effettuate con tempestività rispetto ai momenti di incasso da parte della Provincia di Torino dei trasferimenti previsti dalla suddetta legge in modo da soddisfare i maggiori oneri anzidetti secondo l'ordine cronologico di maturazione degli stessi, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria e contabile dei trasferimenti erariali.

17.6. I servizi non svolti dal Concessionario, per qualsiasi motivo, compreso motivi di forza maggiore non imputabili al Concessionario, non danno luogo a corresponsione di compensazioni economiche da parte dell'Ente concedente.

17.7. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente svolte dal Concessionario e/o riscontrate dall'Ente concedente, è corrisposto previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva ed a seguito della presentazione della rendicontazione annuale da parte del Concessionario, secondo quanto indicato all'art. 14, entro il primo trimestre dell'anno successivo, fatti salvi i ritardi nell'acquisizione della documentazione non imputabili all'Ente concedente e fatte salve le disposizioni del predetto comma 4.

Il Concessionario è tenuto alla restituzione immediata, su richiesta dell'Ente concedente, di eventuali somme corrisposte in acconto eccedenti il dovuto definito in sede di rendiconto finale.

17.8. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell'Ente concedente oltre a quanto sopra specificato.

17.9. I pagamenti, nel caso in cui il Concessionario sia una Associazione Temporanea d'impresa, su richiesta della Mandataria, potranno essere effettuati direttamente alle singole imprese mandanti, previa l'autorizzazione da parte dell'impresa mandataria all'emissione, da parte delle singole imprese, delle fatture, e la trasmissione delle stesse all'Ente concedente, unitamente al relativo elenco.

17.10 La misura Kilometrica delle compensazioni economiche delle linee o corse di nuova istituzione nel corso della vigenza del contratto di cui trattasi è determinata dal rapporto: valore totale delle compensazioni economiche relative al bacino/Km totali del bacino.

Art. 18 - (Vigilanza e controllo)

18.1 Ai sensi dell'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 19, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 19 della L. R. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta e in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente concedente applica le sanzioni di seguito descritte al Responsabile d'Esercizio del Concessionario.

18.2. L'Ente concedente esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente concedente individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

18.3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dal Concessionario o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Concessionario o del personale stesso.

18.4. I dipendenti dell'Ente concedente con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell'Azienda (o A.T.I.) relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

18.5. Il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente concedente.

18.6. La misura della sanzione, per le violazioni agli obblighi del presente Contratto non diversamente disciplinate in seguito, è stabilita dall'Ente concedente e non potrà essere inferiore a lire 200.000 e superiore a lire 1.000.000. Nel caso in cui la violazione riguardi la comunicazione delle percorrenze effettuate nel presente Contratto (art. 14) o il monitoraggio dell'utenza (art. 11.5, art. 14.3) o le rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza (art. 12.6-6), per ogni omessa segnalazione di corsa non effettuata, anche parzialmente (art. 3.5), la sanzione pecuniaria viene fissata da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000. Per ogni inottemperanza agli obblighi assunti in sede di offerta tecnica di gara o per la mancata esecuzione degli obblighi di cui all'art. 3.1 e 3.2 del presente Contratto, o la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro (art. 10.1), sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000. La determinazione della sanzione sarà rapportata alla gravità della violazione e verrà determinata tenuto conto, altresì, dell'opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

L'applicazione delle sanzioni non limita in alcun modo la potestà di risolvere il contratto attribuita all'Ente concedente, di cui all'art. 4 del presente Contratto.

18.7. I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire al Servizio Trasporti dell'Ente concedente scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.

L'Autorità procedente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

18.8. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale, e successive modificazioni".

18.9. L'impresa esercente è obbligata in solido con il Responsabile d'esercizio per le sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo.

Art. 19 - (Responsabilità)

19.1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente concedente, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.

19.2 Il Concessionario sotto la propria esclusiva responsabilita' sara' tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, e comunque tutte le altre contenute nel bando di gara, Capitolato e Contratto di Servizio.

Art. 20 - (Cessione)

20.1. E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la preventiva approvazione dell'Ente concedente.

Art. 21 - (Affidamento a terzi di servizi di carattere marginale e aggiuntivi)

21.1. Il Concessionario può richiedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1, all'Ente concedente l'autorizzazione al subaffidamento dei servizi complementari al trasporto pubblico, individuando nella domanda gli specifici servizi, le modalità di esecuzione, le condizioni contrattuali oltre che le motivazioni per cui intende procedere al subaffidamento. La richiesta deve essere inoltrata almeno sessanta giorni prima del programmato affidamento. Analoga procedura dovrà essere utilizzata anche in caso di semplice modifica del subaffidamento già autorizzato. Contestualmente alla richiesta, il Concessionario dovrà presentare all'Ente concedente una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dei servizi complementari che si intende subaffidare.

21.2. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ente concedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (salva la sospensione del termine per approfondimenti istruttori) a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti anche in relazione al grado di riduzione dei costi ed al mantenimento di standards qualitativi offerti all'utenza.

21.3 Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esercizio del servizio subaffidato il Concessionario dovrà provvedere al deposito del contratto presso l'Ente concedente.

21.4 Sono da intendersi servizi complementari i servizi marginali e quelli svolti in fasce orarie a domanda rarefatta

21.5 In caso di subaffidamento il Concessionario del servizio e' responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal Capitolato, dal presente Contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dall'impresa subaffidataria.

21.6 Le compensazioni economiche relative ai servizi complementari subaffidati verranno corrisposte al Concessionario al quale e' fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subaffidatario.

Art. 22 - (Clausole finali)

22.1. Le spese del contratto (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del Concessionario.

22.2. Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

22.3. I rapporti tra le parti vengono regolati dalla legge italiana.

ALLEGATO 1

Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo dalla Provincia, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'Ente concedente ha facoltà di revocare il Responsabile d'esercizio qualora vengono meno i requisiti di idoneità di cui sopra.

La responsabilità dell'esercizio è affidata al sig nato a il residente in domiciliato per la carica in

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari di farsi rappresentare - in base a procure speciali da altri soggetti fisici, il concessionario, in forza di procura ricevuta in data, rep. n. dal notaio alla residenza di, è legalmente rappresentato nei confronti della Provincia dal sig. nato a il domiciliato per la carica in

Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile alla Provincia fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

ALLEGATO STANDARD QUALITATIVI

FATTORE DI QUALITA'	INDICATORI DI QUALITA'		STANDARD 2000
	<i>Tipologia</i>	<i>Unita' di misura</i>	
REGOLARITA' DEL SERVIZIO (E PUNTUALITA' DEI MEZZI)	<i>Regolarita' complessiva del servizio</i>	Numero di corse effettivamente svolte diviso il numero di quelle programmate, come desumibile dagli orari	$\geq 90\%$
	<i>Puntualita' nelle ore di punta (ore 7 - 9; 12 -14;17 - 19)</i>	% di autobus in orario (autobus che nelle ore di punta presentano uno scarto, rispetto agli orari, compreso tra 0' e 5'; non si considerano gli autobus in anticipo)	$\geq 85\%$
		% di autobus in ritardo ai capolinea con uno scarto rispetto agli orari > a 15'	$\leq 5\%$
	<i>Puntualita' nelle ore rimanenti</i>	% di autobus in orario (autobus che nelle ore rimanenti presentano uno scarto, rispetto agli orari, compreso tra 0' e 5'; non si considerano gli autobus in anticipo)	$\geq 85\%$
		% di autobus in ritardo ai capolinea con uno scarto rispetto agli orari > a 15'	$\leq 5\%$
	<i>Percezione complessiva regolarita' del servizio (con riferimento ai ritardi)</i>	% soddisfatti	$\geq 60\%$
	PULIZIA	<i>Pulizia ordinaria</i>	Numero totale di interventi di pulizia ordinaria effettuati nell'arco

		delle 24 ore diviso per il numero di mezzi che compongono il parco aziendale	
	<i>Pulizia radicale</i>	Ogni quanti giorni viene effettuata la pulizia radicale dei mezzi	Frequenza media in giorni: 1 intervento ogni 30 giorni
	<i>Percezione complessiva livello pulizia</i>	% soddisfatti	≥ 50
CONFORTEVOLEZZA DEL VIAGGIO			
	<i>Climatizzazione extraurbano</i>	Numero di mezzi attrezzati diviso il totale dei mezzi adibiti al servizio extraurbano	$\geq 30\%$ mezzi sul totale
	<i>Percezione complessiva del servizio</i>	% soddisfatti	$\geq 50\%$
INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	<i>Tempo medio (anche telefono)</i>	Tempo medio di attesa per le informazioni rilevabile mediante campionamento od altri metodi	$\leq 1,5$ minuto
	<i>Tempo medio sui disservizi</i>	Tempo medio di attesa per le informazioni sulle variazioni programmate rilevabile mediante campionamento o altri metodi	≤ 2 minuti
	<i>Fascia oraria operativita' (anche telefono)</i>	Fascia oraria del servizio informazioni	almeno 8 ore al giorno da ripartire in 4 ore al mattino e 4 ore al pomeriggio, 5 giorni su 7.
	<i>Segnalazioni visive</i>	Totale delle vetture dotate di dispositivi audiovisivi (es. Segnalazione apertura porte, segnalazione dei luoghi di fermata ecc.)	15% mezzi con dispositivi acustici e/o visibili/totale
	<i>Diffusione orari alle fermate</i>	Numero di paline dotate di pannello orario diviso per il numero totale delle paline	$\geq 20\%$

	<i>Percezione esaustivita' informazioni</i>	% soddisfatti	≥50%
ASPETTI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI	<i>Percezione complessiva livello aspetti relazionali comportamentali (presentabilita', riconoscibilita', comportamento)</i>	% soddisfatti	≥50%
LIVELLO SERVIZIO SPORTELLO	<i>Modalita' raccolta reclami</i>		telefonica, scritta, verbale
	<i>Riscontro proposte e reclami</i>	entro 30 giorni ai reclami scritti	entro 30 giorni ai reclami scritti
	<i>Percezione complessiva</i>	% soddisfatti	≥ 50%
ATTENZIONE ALL'AMBIENTE	<i>mezzi con motore a scarico controllato secondo standard EURO 2 o trazione alternativa</i>	percentuale di vetture del parco mezzi con motore a scarico controllato o a trazione alternativa	≥20% del parco mezzi
	<i>Percezione complessiva</i>	% soddisfatti	≥ 50%

ALLEGATO 3
AMBITO TERRITORIALE.....

PERCORRENZE PREVISTE E COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONCORDATE (art. 17)

.....(*omissis*).....